

BANCA DEL FUCINO SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, riguardo a Banca del Fucino Spa, irregolarità consistenti in:

- inosservanza delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione (art. 53, co. 1, lett. b) e d) TUB; Parte I, Tit. IV, Cap. 2, Circolare n. 285/2013).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Banca del Fucino Spa, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Banca del Fucino Spa – in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria – della sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni di cui all'art. 144-bis TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Banca del Fucino Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

CONSIDERATO che Banca del Fucino Spa non ha presentato osservazioni in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

CONSIDERATO che con decorrenza 1° luglio 2020 si è perfezionata la scissione parziale delle attività e passività riconducibili all'attività bancaria tradizionale di Banca

Provvedimenti sanzionatori

del Fucino Spa, con incorporazione in Igea Banca Spa – capogruppo dell’omonimo gruppo bancario – che contestualmente ha assunto la denominazione di Banca del Fucino Spa;

VISTO il parere dell’Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D’ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l’applicazione della sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Banca del Fucino Spa** sia inflitta, ai sensi dell’art. 144-bis TUB, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione consistente nell’ordine di porre termine – entro e non oltre tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento – alle irregolarità riscontrate in materia di politiche e prassi di remunerazione. (omissis)

In caso di inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito, si applicano, ai sensi dell’art. 144-bis,co. 2, TUB, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 144, co. 1, TUB, il cui importo è aumentato fino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.

– omissis –

Roma, 28.07.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO